



Istituto Geriatrico Vergani e Bassi - onlus

Via Lazzaretto, 2 - 20064 GORGONZOLA (MI)
Telefono 02-9513379 - Telefax 02-95300540
C.F. / P.IVA 06034150158 - e-mail: info@verganiebassi.it
www.verganiebassi.it

Statuto Fondazione Istituto Geriatrico Vergani e Bassi - onlus

Approvato dalla Giunta Regionale della Regione Lombardia con D.G.R. n. 15464 del 05.12.2003
Pubblicato sul B.U.R.L. n. 52 serie ordinaria del 22.12.2003

Articolo 1

E' costituita la fondazione di diritto privato – organizzazione non lucrativa di utilità sociale - denominata “Istituto Geriatrico Vergani e Bassi”- ONLUS con sede in Gorgonzola, via Lazzaretto 2.

La fondazione ha origine dalla trasformazione dell'IPAB Istituto Geriatrico “Vergani e Bassi” ai sensi della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2003.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Lombardia.

Articolo 2

L'Istituto Geriatrico "Vergani e Bassi" nasce grazie al lascito della sig.ra Vergani Anna e famiglia.

La Fondazione coopera con gli altri Enti e con le Istituzioni Pubbliche e private alla realizzazione della politica socio-assistenziale espressa dai piani regionali, dall'ASL, dai Comuni in armonia con le leggi vigenti.

Articolo 3

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

In particolare, la fondazione orienta la propria attività al fine di:

- migliorare la qualità della vita, lo sviluppo dell'autonomia e della dignità delle persone anziane che vivono in condizioni di disagio e di emarginazione sociale e/o personale, e/o presentano forti problemi derivanti dal loro stato psicofisico, nonché delle persone a rischio di incorrere in detti problemi;

- fornire una assistenza sociale, sociosanitaria e riabilitativa confacente alle loro necessità e predisporre altresì un'adeguata attività preventiva;

- promuovere, mediante l'apertura dei servizi al territorio, interventi nei confronti della famiglia o delle reti amicali e parentali degli anziani in stato di bisogno, per mantenerli il più a lungo e nel migliore dei modi possibili presso il proprio domicilio;

- partecipare alla progettazione ed alla gestione del sistema integrato delle reti di servizi alla persona, anche mediante una diversificazione dell'offerta delle proprie prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia;

- promuovere momenti di partecipazione e di confronto con le istituzioni del territorio e con le forze sociali in esso operanti.

Sono compresi negli scopi della Fondazione:

- l'allestimento di Residenze Sanitarie Assistenziali, Strutture protette e Case di Riposo e, in genere, di ogni altra struttura o servizio utile per rispondere ai bisogni delle persone anziane non autosufficienti;

- l'organizzazione e l'erogazione di servizi e prestazioni di ricovero pieno, di ricovero diurno, di carattere ambulatoriale o domiciliare; sia di carattere sanitario che sociale;

- la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività;

- la promozione o la partecipazione in attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori in cui si esplica l'attività della Fondazione, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali.

Con norme di carattere regolamentare o con altre forme di disposizioni interne saranno disciplinati i requisiti per l'ammissione o la dimissione degli assistiti, nonché il trattamento degli ospiti, secondo principi improntati alla parità di condizione, al rispetto della libertà o della dignità della persona ed all'adeguatezza delle prestazioni e dei servizi.

L'ammissione ai servizi dell'Ente avverrà in base a richieste individuali e in considerazione della provenienza, in ordine di precedenza:

- dal Comune di Gorgonzola
- da Comuni dell'ASL di cui fa parte il Comune di Gorgonzola
- da tutti gli altri Comuni.

Articolo 4

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

a) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;

b) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

e) promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli altri operatori degli stessi settori di riferimento;

f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ai sensi di legge, ivi comprese quelle accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

L'esercizio di attività sprovviste del carattere solidaristico è consentito nei limiti previsti dalla legislazione tributaria, al fine di conservare la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Articolo 5

Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ipab all'atto della delibera di trasformazione e successive variazioni ed integrazioni.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;

- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali,

- contributi a destinazione vincolata.

Rimane comunque l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio, fatta salva la possibilità di sua trasformazione.

Articolo 6

Sono “**Partecipanti Istituzionali**” di diritto tutte le Associazioni di Volontariato che operano nel sociale, e in particolar modo nell’ambito dei servizi alla persona, regolarmente iscritte nell’apposito albo della Regione Lombardia e che operano nel comune di Gorgonzola e che ne facciano domanda al Consiglio di Amministrazione.

Possono ottenere la qualifica di “**Partecipanti Istituzionali**” anche gli Enti pubblici che contribuiscono nelle forme e nella misura, determinata nel minimo, stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Sono “**Partecipanti Sostenitori**” le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

La qualifica di Partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto, in considerazione della necessità ed importanza di tali categorie per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione, che intende possedere una base partecipativa più larga possibile, a quanto previsto dal successivo articolo 12. I Partecipanti possono, con modalità individuate e stabilite dal Consiglio di Amministrazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima come pure consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare alle iniziative di qualsiasi genere organizzate dell'Ente.

Articolo 7

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l’organo di revisione dei conti;
- il Collegio dei Partecipanti.

Ad essi sono affidate le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 8

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si compone di sette membri, compreso il Presidente, di cui 5 nominati dall’Amministrazione Comunale di Gorgonzola e 2 dal Collegio dei Partecipanti.

Il Consiglio dura in carica 5 anni; gli Amministratori possono essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'Ente di cui promuove e coordina le attività; a tal fine formula i programmi di intervento.

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

- approva il bilancio preventivo e il Conto Consuntivo;
- approva le modifiche statutarie con il voto favorevole di almeno cinque consiglieri;
- predispone i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;
- forma i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività dell'Ente;
- nomina il Presidente e il Vice Presidente, nonché l’organo di revisione contabile;
- nomina, su proposta del Presidente, il Direttore dell'Ente, stabilendone compiti ed attribuzioni.

I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione con il voto di almeno 5 consiglieri.

Le dimissioni presentate sono irrevocabili e sono iscritte alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione utile.

In caso di decadenza, dimissioni o, comunque, di vacanza di posti nel Consiglio di Amministrazione, il Presidente ne dà tempestiva comunicazione alla massima carica istituzionale dell'Ente che aveva nominato il consigliere mancante.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

I consiglieri nominati in sostituzione di altri che abbiano cessato dall'ufficio prima della ordinaria scadenza, durano in carica fino al termine di scadenza dei consiglieri che furono chiamati a sostituire.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a discussioni, deliberazioni, atti o provvedimenti concernenti interessi propri o di loro parenti o affini nei gradi ivi previsti, e non sono quindi in tali casi computati ai fini del raggiungimento del numero legale.

Articolo 9

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno tre Consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati almeno cinque giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

Esso è presieduto dal Presidente; nella adunanza di insediamento degli eletti del nuovo Consiglio e per la successiva nomina del Presidente e del Vice Presidente è presieduto dal Consigliere più anziano di età; la convocazione della riunione di insediamento è effettuata dal Presidente uscente entro 15 gg. dalla data di scadenza del precedente Consiglio o, ove tale termine fosse già superato, dalla comunicazione della nomina dei nuovi consiglieri. Decorso tale termine la convocazione può essere effettuata dal neo consigliere più anziano d'età.

La data della deliberazione di insediamento del Consiglio costituisce termine iniziale della durata dello stesso per il periodo fissato dallo Statuto.

Qualora, entro il termine di scadenza di cui al terzo comma, siano stati nominati solo alcuni dei nuovi amministratori, l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione ha ugualmente luogo ove sia stato nominato la metà più uno dei membri.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni avvengono, di norma, con voto palese e per alzata di mano.

La votazione è segreta quando la deliberazione comporta valutazioni riguardanti persone e, comunque, quando lo richieda la maggioranza dei presenti.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

E' in ogni caso valida la riunione in cui siano presenti tutti i consiglieri e i presenti siano concordi nel discutere gli argomenti non inseriti nell'ordine del giorno.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; alle sedute possono essere invitati, per decisione del Presidente, rappresentanti degli enti locali e di istituzioni, nonché esperti nei settori nel quale la Fondazione opera o intende operare.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgono di norma presso la sede della Fondazione.

Articolo 10

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e all'organo di revisione spetta una indennità fissata dal Consiglio, che ne determina anche l'entità in importi individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dalla legge.

Le delibere relative alle indennità di cui sopra sono adottate dal Consiglio di Amministrazione con votazione favorevole di almeno quattro Consiglieri.

Articolo 11

Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta e con votazioni distinte elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.

L'elezione avviene a scrutinio segreto con limitazione ad un solo voto di preferenza e a maggioranza dei consiglieri.

Le stesse modalità e maggioranza valgono per la sfiducia al Presidente e al Vice Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'osservanza delle norme di legge e dello Statuto che disciplinano il funzionamento dell'Ente, e inoltre:

a) Il Presidente esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate in via generale dal Consiglio di Amministrazione; esercita altresì le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari;

b) provvede all'osservanza delle leggi e dei regolamenti ed alla esecuzione delle disposizioni superiori, all'adempimento dei legati passivi;

c) esercita la diretta sorveglianza sull'andamento morale, economico e tecnico dell'Istituzione, delegando, se del caso, determinate funzioni agli altri Consiglieri;

d) rappresenta legalmente l'Istituzione anche in giudizio;

e) prende, in casi di urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo sottoporli alla ratifica del Consiglio in occasione della sua prima adunanza.

Il Presidente può proporre, ai fini di una migliore funzionalità e di una maggiore efficienza operativa, di dare luogo ad incarichi di lavoro a consiglieri per seguire uno o più settori di attività della Fondazione.

In caso di sua assenza o di impedimento le funzioni sono affidate al Vice Presidente.

Articolo 12

Il Collegio dei Partecipanti è costituito dai Partecipanti alla Fondazione di cui all'articolo 6 del presente statuto e si riunisce almeno una volta all'anno. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato.

Al Collegio dei Partecipanti spetta il compito di eleggere due membri del Consiglio di Amministrazione tra i propri membri. A questo scopo è convocato entro il limite massimo di un mese dalla data di scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

Il Collegio dei Partecipanti può riunirsi in forma plenaria, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione

Articolo 13

Il controllo sulla gestione economico/finanziaria della Fondazione è esercitato da un Revisore dei Conti, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche private.

Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato; deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore può intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo.

Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2403 e segg. del Codice Civile.

Al Revisore è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio nei limiti della tariffa professionale e di quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 14

Il Direttore è l'organo di gestione della Fondazione; è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

Il Direttore collabora con il Presidente nella direzione della Fondazione, studia e propone al Consiglio i piani di sviluppo delle attività ed esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti.

Al Direttore competono inoltre tutti gli altri adempimenti non specificatamente attribuiti al Consiglio di Amministrazione o previsti dal regolamento di amministrazione.

Articolo 15

Il regolamento di amministrazione disciplina l'attività della Fondazione, in particolare l'ordinamento, la gestione, la contabilità dei presidi e dei servizi e l'organizzazione del personale.

Articolo 16

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio annuale.

Il Bilancio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il Servizio di cassa è affidato ad Istituti bancari di notoria solidità designati dal Consiglio di Amministrazione.

Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, ovvero di dare beni o prestare servizi agli Amministratori, a condizioni più favorevoli, ed a coloro che, a qualsiasi titolo, operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte.

Articolo 17

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali,
- b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private,
- c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio,
- d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

Articolo 18

L'Istituto Geriatrico "Vergani e Bassi" di Gorgonzola riconosce il valore del volontariato come espressione di nuove forme di solidarietà umana e sociale che concorre al conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente attraverso un rapporto personalizzato, secondo specifici bisogni dei fruitori dei servizi.

I rapporti tra l'Istituto Geriatrico ed i volontari sono definiti da una apposita regolamentazione, conforme alla disciplina regionale, nella quale dovranno essere precisati, oltre all'eventuale costo del servizio, le modalità delle prestazioni, la formazione e l'aggiornamento dei volontari.

Articolo 19

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse decaduto lo scopo sociale o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere la Fondazione, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, previa dichiarazione di estinzione da parte dell'Autorità governativa, ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile.

I beni che resteranno, dopo esaurita la liquidazione, saranno devoluti ad altre Organizzazioni di utilità sociale o ai fini di utilità pubblica, secondo le intenzioni del Consiglio di Amministrazione e previa acquisizione dei pareri eventualmente richiesti dalla legge.

Articolo 20

Al termine dell'esercizio finanziario il Consiglio di Amministrazione della Fondazione invierà alla Amministrazione Comunale una dettagliata relazione sulle attività della Fondazione e sui risultati raggiunti.

Articolo 21

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia con particolare riferimento a quelle riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione dell'IPAB Istituto Geriatrico "Vergani e Bassi" è prorogato fino al 30 aprile 2004.